

COMUNE DI SACCOLONGO

Provincia di Padova

PARERE N.10/2022

del Revisore dei Conti

Oggetto: IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE c.d. PONTE PER L'ANNO 2022.

Vista la richiesta di parere ricevuta dalla delegazione trattante di parte pubblica in merito a quanto previsto in oggetto ovvero relativo alla pre-intesa di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente c.d. ponte per la parte economica anno 2022, sottoscritta in data 26/10/2022 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, così come previsto dall'art.7 del CCNL del comparto funzioni locali 18/05/2018, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;

VISTI

l'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 avente per oggetto "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori";

l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali avente per oggetto "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri";

PREMESSO CHE

le disposizioni specifiche del D.lgs. n. 165/2001 prevedono:

- all'art. 40, comma 3 bis che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5 e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";
- all'art. 40, comma 3 quinquies che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale", da cui consegue la nullità delle clausole difformi;
- all'art. 40, comma 3 sexies che "A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica";
- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato è stato precisato quali sono le verifiche che l'Organo di controllo deve effettuare sugli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa in merito alla compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto e che tale attività deve essere svolta prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;
- che la costituzione del fondo è competenza esclusivamente datoriale per cui è l'amministrazione, in piena autonomia, a dover decidere come procedere per quanto riguarda l'anno 2022 visto che in data 04/08/2022 ARAN e Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per il triennio 2019-2021 relativo al comparto delle Funzioni Locali e quindi ad oggi per l'Ente trova ancora applicazione il CCNL relativo al triennio 2016-2018 precedentemente stipulato e pertanto il fondo per le risorse decentrate può essere costituito ancora seguendo le regole previste dell'art.67 del Ccnl sottoscritto il 21/05/2018;

CONSIDERATO CHE

la pre-intesa sul CCDI c.d. ponte del personale non dirigente parte economica per l'anno 2022, sottoscritta in data 26/10/2022 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale è stata accompagnata sia dalla relazione illustrativa che dalla relazione tecnico-finanziaria sottoscritte in data 27/10/2022 dal Responsabile dei Servizi Finanziari nonché componente della delegazione trattante di parte pubblica e che appaiono rispettati gli obblighi di legge in merito ai documenti presupposti ovvero :

- deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 12/09/2018 con cui è stato approvato il sistema di Valutazione dell'Ente;
- deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 23/02/2022 con cui è stato approvato il Piano della Performance;

- deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 29/04/2022 con cui è stato approvato il sistema di prevenzione e corruzione relativamente al Piano Triennale di prevenzione alla corruzione e trasparenza anni 2022/2024;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 30/12/2021 con cui è stato approvato il DUPS 2022-2024 e ss.mm;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 30/12/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e ss.mm;
- deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 30/12/2021 con cui è stato approvato il PEG anni 2022-2024;
- deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 27/09/2022 con cui sono state approvate le direttive cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi;
- determinazione del responsabile n.334 del 10/10/2022 sulla quale il sottoscritto revisore si è già espresso ed al cui parere rilasciato si rimanda;

APPURATO CHE

la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sulla pre-intesa al CCDI c.d. ponte anno 2022 del personale non dirigente sulla previsione dei contenuti economici relativamente all'anno 2022 appare contenere tutte le informazioni richieste ed applicabili e ricomprende l'attestazione motivata che le disposizioni contrattuali in essa previste risultano rispettare i vincoli di carattere generale e la conformità alle norme contrattuali nazionali ed alla legge ed illustrano ed attestano, pur sulla base di previsioni per il solo anno 2022 e quindi, imperniate sulla stima di valori e proiezioni, il quadro di sintesi sulla costituzione e sulle modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate con i criteri di costituzione del fondo risorse decentrate stesso e la quantificazione delle risorse fisse e variabili nonché delle eventuali decurtazioni od incrementi del fondo risorse decentrate effettuate, inoltre evidenziando i criteri sull'ipotesi di utilizzo del fondo delle risorse decentrate, suddivisi tra destinazioni non disponibili alla contrattazione e quelle specificatamente regolate dal contratto integrativo e vengono inoltre attestati la coerenza con le previsioni del Titolo II Dlgs n.150/2009 in materia di produttività ed il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici delle progressioni economiche con verifica sul rispetto dei vincoli di legge in ordine alla loro liquidazione ed in base alla contrattazione decentrata integrativa e viene quindi attestata la compatibilità economico-finanziaria del fondo delle risorse decentrate con particolare riguardo alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio ed il rispetto del limite di spesa del Fondo dell'anno precedente;

RILEVATO CHE

risulta costituita la delegazione trattante di parte pubblica che appare operare in base alle direttive di Giunta in relazione agli atti con cui vengono costituiti il fondo di competenza datoriale ed in coerenza alle linee guida riferibili alla delegazione trattante e che in particolare, ai sensi dell'art. 67 del CCNL vigente, la Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 è avvenuta con congrua determinazione del responsabile e che per l'anno 2022 le risorse stabili aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e quelle variabili aventi carattere di eventualità e variabilità di cui alla citata disposizione contrattuale sono state quantificate rispettivamente in € 85.951,59 per risorse stabili, € 28.591,86 per risorse variabili e che dette risorse sono destinate al trattamento accessorio e costituiscono un unico fondo per l'anno di riferimento la cui espressione quantitativa viene così riepilogata:

<u>Risorse fisse</u> aventi carattere di certezza e stabilità (unico importo consolidato anno 2017 al netto delle risorse destinate alle posizioni organizzative di € 64.288,00)	+ 81.862,69
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:	
Art.67 comma 2 parte stabile	lett. a) + 1.580,80 (non soggette al limite)
	lett. b) + 1.810,00 (non soggette al limite)
	lett. c) + 698,10
Decurtazione per personale trasferito all'Unione Retenus	- 17.246,31
Incrementi per personale trasferito dall'Unione Retenus	+ <u>17.246,31</u>
Totale parte stabile:	85.951,59
	di cui 82.560,79 soggette al limite di legge
	e 3.390,80 non soggette al limite di legge

Risorse variabili

Art.67 comma 3 parte variabile	lett. b) 800,00 compensi sanzioni CdS rimosse (soggette al limite)
	lett. c) 954,85 Incentivi evasione ICI (soggette al limite)
	lett. c) 3.922,56 Incentivi evasione IMU (non soggette al limite)
	lett. c) 7.000,00 Incentivi funzioni tecniche (non soggette al limite)
	lett. e) 244,50 Risparmi straordinario (non soggette al limite)
	lett. h) 5.069,95 Incrementi 1,2% monte salari 1997
	lett. i) <u>10.600,00</u> Obiettivi performance
Totale parte variabile	28.591,86
	di cui 17.424,80 soggette al limite di legge

e 11.167,06 non soggette al limite di legge

Totale Risorse Stabili e Variabili	€ 114.543,45
Fondo Posizioni Organizzative	€ 64.288,00
Totale Risorse	€ 178.831,45

Viene inoltre evidenziato che il fondo quantificato per l'anno 2022 per il personale non dirigente unitamente a quello per il personale dirigente e il fondo risorse destinato alla remunerazione del lavoro straordinario appaiono risultare conformi a quanto previsto dall'art.23 comma 2 del Decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75 la quale ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello Dirigenziale di ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

PRESO ATTO CHE

in relazione alle verifiche c.d. "norma per norma" sulla congruità delle disposizioni contrattuali contenute nella predetta ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2022 alla normativa vigente ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, con particolare riguardo a quanto già previsto dal precedente accordo per il triennio 2019-2021 di seguito viene riepilogato l'utilizzo del fondo con troncamento dell'importo:

Indennità di comparto personale in servizio è stata stanziata la somma di € 10.303.

Progressioni economiche orizzontali è previsto uno stanziamento per l'importo di € 44.995.

Nuove progressioni economiche orizzontali l'importo stanziato ammonta ad € 9.200.

Indennità specifiche responsabilità ai sensi dell'art.70-quinquies 1° e 2° comma del CCNL è previsto lo stanziamento complessivo di € 12.100, per indennizzare specifiche responsabilità che si rammenta devono afferire al personale delle categorie B, C e D che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art.13 e seguenti, cui può essere riconosciuta una indennità per un importo singolarmente non superiore a € 3.000 annui lordi ex art.70 1° comma e non superiore a € 350 annui lordi ex art.70 2° comma che deve necessariamente risultare da precedente atto formale di conferimento e che pertanto non appare possibile far retroagire.

Indennità condizioni di lavoro art.70-bis del CCNL è stata imputata la somma di € 3.522, stanziata a titolo di indennità sostitutiva che accorpa le precedenti indennità di rischio, disagio e maneggio valori e che si rammenta vada commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività legittimanti.

Lavoro straordinario appare stanziata la somma di € 4.957 a titolo di lavoro straordinario.

Specifiche disposizioni di legge l'importo stanziato a tale riguardo ammonta ad € 11.877.

Indennità servizio esterno operatori Pubblica Sicurezza viene stanziata la somma di € 520.

Indennità di funzione operatori Pubblica Sicurezza l'importo stanziato ammonta ad € 1.000.

Incentivi proventi Codice della Strada viene stanziata la somma di € 800 a tale titolo.

Compensi ex art 14 del CCDI 2019-2021, ovvero compensi collegati alla performance organizzativa e/o individuale è stata stanziata la somma di € 15.267.

Si ricorda qui che l'art. 67 comma 3, lett. C), l'art. 1 c. 1091 della legge 145/2018 ha introdotto la possibilità, previa regolamentazione da parte dell'ente e garantito il rispetto dei termini di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di cui al TUEL, di utilizzare una quota del 5% del maggiore importo accertato e riscosso per IMU rispetto all'accertamento iniziale dell'anno precedente, per due finalità ovvero il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed il trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, degli stessi uffici, tutto ciò in deroga al limite complessivo al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla luce di tale disposizione, l'ente ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (c.d. nuova IMU) introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare l'art. 13 che conferma la destinazione di una quota del maggior gettito IMU accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal Rendiconto consuntivo approvato. In merito agli incentivi per funzioni tecniche lo stanziamento degli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 appare comprendere la stima delle quote di competenza dell'anno 2022 da determinare in applicazione dell'apposito regolamento comunale approvato con delibera G.C. n.76 del 24/10/2018, tali somme sono da accantonare a seguito di specifica determinazione a contrarre delle procedure di appalto e impegnate nei capitoli di spesa corrente o di investimento all'interno del quadro economico ad esso riferibile, ricordato inoltre che la quantificazione delle somme da liquidare richiede la rendicontazione delle attività incentivabili svolte e che in base al regolamento la liquidazione può avvenire solo previo accertamento di tali specifiche attività, una volta concluso il relativo iter procedimentale le liquidazioni degli incentivi risultano possibili solo per alcune delle procedure per le quali è stata impegnata e accantonata la spesa e pertanto alla luce degli accantonamenti fatti, delle rendicontazioni disponibili e dei criteri di determinazione degli incentivi stessi previsti dal regolamento citato, la somma stanziata in via presuntiva per gli incentivi imputabili al fondo 2022 è stata quantificata come precedentemente indicato cui dovrà seguire apposita verifica una volta che saranno disponibili tutte le rendicontazioni delle attività imputabili al 2022.

EFFETTUATE

le verifiche c.d. “norma per norma” che evidenziano come appaiono rispettate le disposizioni previste dal CCNL, comparto funzioni locali del 21/05/2018 e quelle relative ai vari istituti che disciplinano il Contratto Decentrato Integrativo;

APPURATO INOLTRE CHE

- le disposizioni della predetta pre-intesa appaiono risultare essere conformi alla normativa applicabile in materia ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e appaiono, pertanto, compatibili sotto il profilo legislativo e rispetto ai limiti della contrattazione nazionale tutt’ora vigente;
- i criteri da utilizzare per le progressioni economiche appaiono aderenti a quanto previsto dall’art. 16 del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali e appaiono rispettare il principio della selettività;
- le materie oggetto di contrattazione integrativa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali appaiono essere state correttamente contemplate nella pre-intesa sottoscritta dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale in data 26/10/2022;
- in applicazione dei criteri di costituzione del fondo di cui alla contrattazione collettiva decentrata integrativa c.d. ponte in esame, la quantificazione previsionale dello stesso fondo delle risorse decentrate del personale del comparto per l’anno 2022, fondata sulla base di valori e proiezioni stimate, appare rispettare il limite delle risorse decentrate dell’Ente, in conformità a quanto disposto dall’art.23 del D.lgs. n. 75/2017;
- i criteri previsti per il presunto utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2022 appaiono risultare in accordo con le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale vigente in particolare, appare essere stato rispettato il principio di copertura delle destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse decentrate fisse del fondo e pertanto, le destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa appaiono tutte finanziate con risorse fisse;
- è stato attestato nella relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento la compatibilità e coerenza economico-finanziaria tra la previsione di costituzione del fondo 2022 e la previsione di utilizzo dello stesso;
- è stato attestato nella relazione illustrativa degli aspetti procedurali e normativi della pre-intesa il rispetto dei principi di meritocrazia e premialità, con particolare riguardo al fatto che gli incentivi della produttività individuale e collettiva verranno eventualmente erogati in coerenza con le previsioni del D.lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.lgs. n. 74/2017 e della consolidata giurisprudenza contabile, solo al termine del ciclo della performance, secondo il sistema di valutazione dell’Ente;

APPURATO ALTRESI’ CHE

- sono stati rispettati gli adempimenti e l’iter procedurale della contrattazione decentrata integrativa e l’adozione da parte dell’ente di atti e provvedimenti propedeutici alla sottoscrizione della pre-intesa al CCDI in esame, i quali in caso di inadempimento, comportano la sanzione del divieto di erogazione delle retribuzioni accessorie del personale dipendente;
- è stata fornita dimostrazione sull’assolvimento dell’obbligo di pubblicizzazione di cui all’art. 11, commi 6 e 8, del D.lgs. n. 150/2009 per quanto di competenza dell’ente;

TUTTO CIÒ PREMESSO RICHIAMATO E CONSIDERATO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali tutt’ora vigente il sottoscritto Revisore dei Conti ancorché l’organo di governo competente possa autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto trascorsi quindici giorni senza rilievi

ESPRIME

parere che nulla osta in relazione alla conformità della pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo c.d. ponte per il personale non dirigente parte economica 2022, alla normativa vigente in materia ed ai limiti della contrattazione collettiva nazionale e sulla compatibilità economico-finanziaria degli oneri presunti derivanti dall’applicazione della pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo per il solo anno 2022, come da stime di valori e proiezioni contenute nelle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, predisposte dall’Amministrazione comunale e che pertanto la predetta pre-intesa sottoscritta appare risultare compatibile con le previsioni normative e contrattuali, rammentando all’organo di direzione politica l’adozione di comportamenti improntati alla massima prudenza in considerazione della gravità delle conseguenze che, anche sotto il profilo delle proprie responsabilità, potrebbero derivare dalla stipulazione di un contratto di secondo livello privo di copertura finanziaria o in contrasto con i vincoli di bilancio o comunque in contrasto con altre norme imperative.

San Martino Buon Albergo (VR) li 04/11/2022

Il Revisore dei Conti

Dott. Maurizio Fumaneri

Firmato digitalmente